

## TRADUZIONE DI ALESSANDRO PATERNOSTRO DI PARTE DELLA COSTITUZIONE DEL GIAPPONE (11 FEBBRAIO 1889).

Nelle carte di Alessandro Paternostro si trova soltanto la traduzione dei primi due capitoli, qui riportati, della Costituzione Meiji dell'11 febbraio 1889. Il documento inizia con le parole: "Pagina 2<sup>da</sup>. Alla pagina prima della mia traduzione vi è il preambolo e il discorso imperiale alla promulgazione, e la formula del giuramento solenne pronunciato dall'Imperatore". Il manoscritto è composto di quattro facciate su carta intestata: "Avv. Alessandro Paternostro, Studio Legale, Via Emerico Amari, Palermo".

Gli altri capitoli della Costituzione Meiji (non tradotti da Paternostro) sono: Cap. III. L'assemblea deliberante dell'Impero (artt. 33-54); Cap. IV. I Ministri d'Affari di Stato e il Consiglio Privato (artt. 55-56); Cap. V. L'autorità giudiziaria (artt. 57-61); Cap. VI. Le finanze (artt. 62-72); Cap. VIII. Norme supplementari (artt. 73-76).

### COSTITUZIONE

#### CAPITOLO I. L'IMPERATORE.

Art. I. Sull'Impero del Giappone regnerà e governerà la dinastia perpetua degli Imperatori.

Art. II. Il trono imperiale sarà trasmesso per discendenza imperiale mascolina secondo la relativa legge della Casa imperiale.

Art. III. L'imperatore è sacro ed inviolabile.

Art. IV. l'imperatore è il capo dell'Impero, concentra in sé i diritti della sovranità e li esercita secondo le norme della presente costituzione.

Art. V. L'imperatore esercita il potere legislativo col consenso della Dieta imperiale.

Art. VI. L'imperatore sanziona le leggi e ne cura la promulgazione e l'esecuzione.

Art. VII. L'imperatore convoca la Dieta imperiale, la apre, chiude e proroga, e scioglie la Camera dei Rappresentanti.

Art. VIII. L'imperatore, in caso di urgente necessità, per mantenere la salute pubblica o per allontanare pubbliche calamità, emana, quando la Dieta non è riunita, Ordinanze Imperiali che hanno il valore di leggi. Queste ordinanze imperiali devono essere presentate alla Dieta nella sua più vicina sessione, e quando la Dieta non le approvi, il Governo le dichiarerà senza effetto per l'avvenire. [1|2]

Art. IX. L'imperatore emana o cura che siano emanate le ordinanze necessarie per la esecuzione delle leggi, o per il mantenimento dell'ordine pubblico, e per promuovere il bene dei suoi sudditi. Ma nessuna Ordinanza dovrà per qualunque modo alterare le leggi esistenti.

Art. X. L'imperatore determina l'organizzazione dei diversi rami dell'amministrazione, gli stipendi di tutti i funzionari civili e militari, li nomina e licenzia. Le eccezioni stabilite specialmente nella presente costituzione od in altre leggi saranno rispettate.

Art. XI. L'Imperatore ha il comando supremo delle forze di terra e di mare.

Art. XII. L'Imperatore determina l'organizzazione ed il piede [?] di pace dell'esercito e della marina.

Art. XIII. L'Imperatore dichiara la guerra, fa la pace e conclude i trattati.

Art. XIV. L'Imperatore proclama lo stato di assedio.

Le condizioni e gli effetti dello stato di assedio saranno determinati per legge.

Art. XV. L'Imperatore conferisce titoli di nobiltà, rango, ordini cavallereschi ed altre onorificenze.

Art. XVI. Appartiene all'Imperatore il concedere amnistia, grazia, commutazione di pena e la riabilitazione. [2]3]

Art. XVII. La Reggenza sarà stabilita in conformità alle regole della casa imperiale.

Il Reggente eserciterà in nome dell'imperatore il potere imperiale.

## CAPITOLO II

### DIRITTI E DOVERI DEI SUDDITI

Art. 18. I requisiti necessari per la sudditanza giapponese saranno determinati dalla legge.

Art. 19. I sudditi giapponesi, potranno, secondo le condizioni determinate nelle leggi od ordinanze, godere tutti egualmente del diritto di essere nominati ai pubblici impieghi e di esercitare pubblici uffici.

Art. 20. I sudditi giapponesi sono tenuti al servizio militare di terra e di mare secondo le norme della legge.

Art. 21. I sudditi giapponesi sono tenuti a pagare le tasse secondo le disposizioni della legge.

Art. 22. I sudditi giapponesi avranno la libertà di domicilio e di mutarlo nei limiti della legge.

Art. 23. Nessun suddito giapponese sarà arrestato, detenuto, giudicato, punito se non secondo la legge.

Art. 24. Nessun giapponese sarà privato del suo diritto di essere giudicato dal giudice determinato dalla legge.

Art. 25-26. Salvo nei casi previsti dalla legge il domicilio è inviolabile come pure il segreto postale.

[3|4]

Art. 27. La proprietà è inviolabile.

Le misure necessarie per l'utilità pubblica saranno determinate dalla legge.

Art. 28. I sudditi giapponesi godranno le credenze religiose nei limiti non pregiudizievole alla pace, all'ordine e ai loro doveri di sudditi.

Art. 29. I sudditi giapponesi godranno nei limiti della legge della libertà di parola, di scritti, di stampa e pubbliche riunioni, di associazione.

Art. 30. I sudditi giapponesi avranno il diritto di petizione osservando le forme di rispetto, ed adempiendo alle norme stabilite specialmente per l'esercizio di questo diritto.

Art. 31. Le disposizioni contenute nel presente capitolo non restringeranno l'esercizio dei poteri appartenenti all'Imperatore in tempo di guerra e in caso di nazionale emergenza.

Art. 32. Ciascuna e tutte le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capitolo che non siano in conflitto colle leggi, regolamenti o disciplina dell'esercito e del [illeggibile] saranno applicate agli ufficiali e soldati di terra e di mare”.